Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 1° agosto 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 21 luglio, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il sig. Luis Maria Defferrari, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Argentina.

(6011)

Martedì 21 luglio, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il sig. Khalil Gallal, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Libia.

(6010)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1964, n. **619.**

Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire cinquanta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 miliardi nell'esercizio 1963-64, di lire 5 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965 e di lire 5 miliardi nell'esercizio 1966.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, è aumentato di lire trenta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 10 miliardi nell'esercizio 1963-64, di lire 10 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965.

Art. 3.

L'annualità da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico » ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio 1963-64 di lire 40 miliardi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 di lire 15 miliardi, per l'esercizio 1965 di lire 20 miliardi e per l'esercizio 1966 di lire 5 miliardi.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le disponibilità risultanti dall'attuazione del precedente articolo 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO — GIOLITTI — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 luglio 1964, n. 620.

Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari abilitati o laureati nelle scuole secondarie di primo grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga al terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, il provveditore agli studi, accertata per singole cattedre una deficienza di personale abilitato o laureato, entro il 31 gennaio di ogni anno ne informa il Ministero ai fini dell'inserimento, per l'anno scolastico successivo, degli insegnanti di ruolo nella scuola elementare abilitati o laureati, nelle corrispondenti graduatorie, secondo l'ordine di merito.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono collocati nelle graduatorie provinciali degli abilitati e dei laureati, valutandone i titoli secondo la tabella annuale allegata all'ordinanza ministeriale per incarichi e supplenze nelle scuole secondarie.

Gli insegnanti di cui ai precedenti commi saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti occupati nel precedente anno dagli insegnanti elementari di ruolo laureati o da personale sprovvisto di laurea e, al di là di tale concorrenza, coi criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585.

Gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati o laureati, possono fare domanda di inserimento in altra graduatoria provinciale oltre quella del proprio Provveditorato, sempre chè concorrano le condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presenta-

zione delle domande da parte degli interessati, nonchè i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al presente articolo.

Art. 2.

Per l'anno scolastico 1964-65 il provveditore agli studi, entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, accertata per singole cattedre la deficienza di personale di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, dispone con propria ordinanza l'inclusione dei maestri, abilitati o laureati, di ruolo nella scuola elementare, secondo l'ordine di merito nelle corrispondenti graduatorie, agli effetti delle nomine previste dal terzo comma del citato articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1964

SEGNI

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1964, n. 621.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di San Pio X Pontefice, nel comune di Desio (Milano).

N. 621. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 21 maggio 1963, integrato con dichiarazione del 28 agosto 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X Pontefice, nel comune di Desio (Milano), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1964, n. 622.

Riconoscimento, della personalità giuridica dell'Unione delle Superiori Maggiori d'Italia (U.S.M.I.), con sede in Roma.

N. 622. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Unione delle Superiori Maggiori d'Italia (U.S.M.I.), con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 146. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 623.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Martino, in località Mandarelli del comune di Sassocorvaro (Pesaro-Urbino), con la Parrocchia di San Donato, in località Taviglione.

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 24 settembre 1963, col quale è stata disposta l'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Martino, in località Mandarelli del comune di Sassocorvaro (Pesaro-Urbino), con la Parrocchia di San Donato, in località Taviglione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 147. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1964, n. 624.

Trasformazione del fine della « Società degli Ospizi marini per la cura dei poveri fanciulli scrofolosi di Biella », con sede in Biella.

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine della « Società degli Ospizi marini per la cura dei poveri fanciulli scrofolosi di Biella », con sede in Biella, viene trasformato e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964.

Proroga dell'incarico di commissario straordinario dell'Azienda monopolio banane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086;

Visto il regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 1963, che scioglie gli organi di amministrazione della Azienda monopolio banane e nomina commissario straordinario della Azienda stessa il dottore Pompilio Pasquale con poteri sostitutivi dei predetti organi di amministrazione fino al 30 novembre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 1963, che proroga fino al 31 marzo 1964 l'incarico di commissario straordinario della Azienda monopolio banane conferito al dottore Pompilio Pasquale col decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1964, col quale l'incarico suddetto è stato prorogato fino a non oltre il 30 giugno 1964;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la gestione straordinaria ed i poteri del commissario straordinario dottore Pompilio Pasquale in attesa che sia provveduto in ordine alle funzioni ed ai servizi dell'Azienda monopolio banane;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'incarico di commissario straordinario dell'Azienda monopolio banane conferito al dottore Pompilio Pasquale col decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 1963, successivamente prorogato al 31 marzo 1964 e al 30 giugno 1964, rispettivamente coi decreti del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1963 e 20 marzo 1964, è prorogato ulteriormente fino al 31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1964

SEGNI

TREMELLONI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1964
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 10. — BAIOCCHI

(6034)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1964.

Composizione della Commissione per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste;

Visto l'art. 7 del precitato decreto presidenziale 6 ottobre 1963, n. 2043, che prevede la istituzione di una Commissione con il compito di esaminare le domande per conseguire l'indennizzo e di disporre la ripartizione della somma di cui al decreto medesimo;

Viste le designazioni pervenute dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, della difesa, dall'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, dalla Associazione nazionale ex internati e dall'Unione delle Comunità israelitiche italiane;

Decreto:

La Commissione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, è composta come segue:

Felici dott. Francesco, procuratore generale della Corte di appello di Perugia, presidente;

Bolasco dott. Ernesto Mario, consigliere di Legazione, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, membro;

Elia dott. Dionigi, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro;

Porrazzo Pietro, generale di brigata, in rappresentanza del Ministero della difesa, membro;

Caleffi on. sen. dott. Piero, presidente dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, membro;

Piasenti on. sen. prof. Paride, presidente dell'Associazione nazionale ex internati, membro;

Piperno dott. Sergio presidente dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane, membro;

Calpicchio dott. Lamberto, direttore di divisione della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro, segretario.

Con successivo provvedimento, la Commissione di cui sopra, verrà integrata da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 10 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1964

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1964
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 214

(6059)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 luglio 1964 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giorgio Ghirardi, Vice console del Brasile a Milano.

(6103)

In data 7 luglio 1964 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Lyonesse Sonia Vignoles Bonini, Vice console del Brasile a Trieste.

(6104)

In data 7 luglio 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Angelo Marino, Console onorario di Grecia a Bari.

(6105)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1964, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal dott. Antonio Ferrario contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 25 luglio 1960 al giardino di proprietà Ferrario sito in via Appiani, nel comune di Monza.

(5982)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a trentaquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a trentaquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a trentaquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore o licenza corrispondente rilasciata ai sensi del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro. Sono, altresì, valide la licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguite ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di 32 anni è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni suddette si cumulano con le altre previste dal presente articolo, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni;

2) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine;

3) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

4) ad anni 40, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n. 25, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni;

5) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio nonchè per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, per gli operai di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante esattamente le generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'Istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi. Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione, e, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici;

d) dichiarare se siano, o meno, impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo, indicando, in caso positivo, l'Amministrazione, la qualifica o la categoria di appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.
Composizione della Commissione

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto ministeriale, sarà così composta:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Disimpegnerà la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Aeronautica con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 6.
Prova di esame e diario delle prove scritte

Gli esami del concorso consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle seguenti materie.

Prove scritte:

1) componimento italiano (da servire anche come prova di calligrafia);

2) problema di aritmetica (nozioni generali);

3) prova di dattilografia.

Prova orale:

1) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato;

2) nozioni sulla storia d'Italia dal 1815 in poi;

3) nozioni di geografia generale e dell'Italia in particolare;

4) nozioni elementari di statistica;

5) aritmetica.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Il diario delle prove scritte e la località in cui le prove stesse si svolgeranno saranno resi noti mediante avviso inviato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7.
Esito delle prove di esame

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 8.
Titoli di precedenza o di preferenza

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civile e affari generali), entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui ai commi seguenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-1943 e della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa per i servizi in zona di operazioni, rilasciata dalle competenti autorità militari. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalidi, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione su carta da bollo da L. 200, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, gli orfani mediante certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 200.

I connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

I connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del Continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 200.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica notarile i relativi decreti di concessione.

I coniugati, nonchè i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Graduatoria

Con decreto ministeriale riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e, tenuto conto, in base alle vigenti disposizioni, dei titoli prodotti dagli interessati, verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate sul Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso, si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 3;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato, su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), con bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 200 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare);

6) diploma originale, o copia su carta da bollo da lire 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *a*), autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale stesso o al quale deve essere prodotto tale documento o presso il quale il predetto originale è stato depositato ovvero da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, sulla prescritta carta legale, il certificato diploma contenente la dichiarazione di essere sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da un medico militare oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per cause di servizio, nonchè gli invalidi civili, dovranno, invece produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficale sanitario del Comune di residenza, che contenga l'indicazione della natura e del grado della invalidità con la dichiarazione che le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non sono tali da riuscire pregiudizievoli alla salute dei colleghi di lavoro.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente articolo, che siano impiegati non di ruolo di una pubblica Amministrazione, dovranno anche presentare, nel termine previsto dal primo comma del presente articolo, apposito certificato, in carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

I concorrenti che siano, invece, impiegati di ruolo organico, di ruolo aggiunto od operai di ruolo dello Stato, dovranno presentare, entro lo stesso termine, i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio civile, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 200;

b) titolo di studio, come al n. 6) del primo comma;

c) certificato medico, come al n. 7).

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 11.

Esenzione dal bollo

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 10, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 12.

Proroga del termine di presentazione dei documenti

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 10, primo comma, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica di controllo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con il trattamento economico previsto per il personale della carriera esecutiva del coefficiente 157.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da altri ruoli del personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori, che provengano dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

Rimborso spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

Obbligo di assunzione in servizio

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari, senza bisogno di diffida.

Art. 17.

Rinvio ad altre norme

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1964
Registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 338

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta bollata da L. 200

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Reparto 1° - Divisione 1ª Sezione 1ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . residente in . . . (provincia di . . .), via . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trentaquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale civile d'ordine della carriera esecutiva del Ministero difesa-Aeronautica.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . (provincia di . . .) il . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune (1) . . .

4) non ha riportato condanne penali (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data . . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .

7) ha diritto (3) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè . . . . ;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;

9) si trova attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . in servizio presso l'Ufficio di (4) . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma (5) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se è stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati aventi rapporto d'impiego con la pubblica Amministrazione.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5612)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la tecnica professionale, turistica e alberghiera, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 27 del 2 luglio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la tecnica professionale, turistica e alberghiera, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 18962.

(6212)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.